



Consiglio

COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. **36** del **08/07/2021**

Oggetto: **Tassa Rifiuti (TARI) - Modifiche al regolamento**

Adunanza ordinaria del 08/07/2021 ore 15:00 seduta pubblica.

Il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti dichiara aperta la seduta alle ore 15,15.

Risultano presenti al momento della votazione i seguenti 23 consiglieri:

Consigliere	Presente	Assente	Consigliere	Presente	Assente
Alberti Gabriele	X	-	Bartolozzi Elena	X	-
Belgiorno Claudio	X	-	Betti Eva	X	-
Biagioni Marco	X	-	Calussi Maurizio	X	-
Cocci Tommaso	X	-	Curcio Marco	-	X
Facchi Antonio Nelson	-	X	Faltoni Monia	X	-
Fanelli Giannetto	X	-	Garnier Marilena	-	X
Guerrini Martina	X	-	La Vita Silvia	-	X
Lafranceschina Mirko	X	-	Lin Teresa	X	-
Longobardi Claudia	X	-	Maioriello Carmine	-	X
Mugnaioni Sandra	X	-	Norcia Silvia	-	X
Ovattoni Patrizia	-	X	Romei Enrico	X	-
Rosati Matilde Maria	X	-	Sapia Marco	X	-
Sbolgi Giacomo	X	-	Sciumbata Rosanna	X	-
Soldi Leonardo	X	-	Spada Daniele	-	X
Stanasel George Claudiu	-	X	Tassi Paola	X	-
Tinagli Lorenzo	X	-	Wong Marco	X	-

Presiede il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti , con l'assistenza del Segretario Generale Simonetta Fedeli.

Assistono alla seduta i seguenti assessori :
, Sanzò Cristina, Squittieri Benedetta

(omissis il verbale)

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



Oggetto: **Tassa Rifiuti (TARI) - Modifiche al regolamento**

Relazione del Dirigente

Vista la D.C.C. n. 26 del 22/04/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati;

Vista inoltre la D.G.C. n. 69 del 04/05/2021 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione e della Performance 2021/2023;

Richiamato l'obiettivo di Peg cod. 2021-SR07;

Il Consiglio

Premesso

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Visto che il comma 682 della legge 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 determina la disciplina per l'applicazione del tributo;

Richiamati

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: «Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



locali, nonché' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché' entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

Dato atto che l'art. 30 del D.L. 22/03/2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 176/2021, stabilisce che:

- limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021
- le disposizioni di cui al punto precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati
- in caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile

Dato inoltre atto che:

- l'art. 52 comma 2 del D.L. 25/05/2021, n. 73 stabilisce che per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2021 e fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000;
- che, come comunicato anche dalla Prefettura di Prato con nota ns. PG 122442 del 16/6/2021, il Comune di Prato rientra nell'elenco degli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità e pertanto il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione è differito al 31/07/2021;

Dato atto che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) e, in particolare, il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020)



sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all' art. 183 del D.lgs. 152/2006
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006
- sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all'art. 218 del D.lgs. 152/2006

Dato atto, altresì, che il decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020 tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto "al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinqües, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021";

Considerato dunque che è indispensabile operare una generale revisione del vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione consiliare PG.N.80301/2014 e ss.mm.ii., in particolare in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate e, tra le altre modifiche, è necessario prevedere i seguenti adeguamenti:

1. cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 183 del TUA, la definizione di rifiuto urbano: ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b)-ter, sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqües del Codice Ambientale
2. cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 184 del TUA la definizione di rifiuto speciale: sono speciali, ai sensi ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett.a) i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonché, ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. b), g), i) i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all'art. 184 comma 3
3. il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. n.116/2020. Pertanto, in seguito all'avvenuta abrogazione della lettera g) dell'art. 198 comma 2 TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune e l'assimilazione opera ex lege
4. si è reso necessario introdurre l'articolo 7bis per regolare le modalità di avvio al recupero dei rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche al gestore privato e le relative modalità di comunicazione

Considerato inoltre che, a seguito di ulteriori modifiche normative:

- si è resa necessaria l'introduzione di un nuovo comma nell'art. 16 bis del vigente regolamento, che tenga conto di quanto previsto dall'art. 1 comma 48 L.30



dicembre 2020 n.178: a decorrere dal 01/01/2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi

- con riferimento alla tassa giornaliera, il canone unico mercatale sostituirà la TARI giornaliera, mentre la TARI giornaliera continuerà ad applicarsi per le altre tipologie di occupazione temporanea; di conseguenza è stato modificato l'art. 18 escludendo dal tributo giornaliero le fattispecie disciplinate, a decorrere dal 01/01/2021 dall'art. 1 comma 837 L.160/2019

Ritenuto quindi necessario, a seguito degli interventi normativi sopra specificati, provvedere alle modifiche come meglio descritte e comunque procedere ad una revisione generale del regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti;

Vista la deliberazioni di Consiglio Comunale n.15 del 25/03/2021 avente ad oggetto " Proroga scadenze TARI a seguito dei provvedimenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologia da COVID-19" con la quale si stabiliva, con riferimento all'acconto TARI 2021 quanto segue:

- di prevedere, considerato il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il solo anno 2021, il differimento della scadenza per il pagamento della Tassa Rifiuti come segue:
- per le utenze non domestiche, il pagamento dell'acconto TARI, anziché in unica soluzione entro il 30/4/2021, potrà essere effettuato in tre rate da pagarsi alle seguenti scadenze
 - prima rata 31/7/2021
 - seconda rata 30/09/2021
 - terza rata 31/10/2021
- per le utenze domestiche il pagamento dell'acconto TARI, anziché entro il 30/4/2021, potrà essere effettuato entro il 31/7/2021

Ritenuto necessario, in considerazione di quanto previsto dall'articolo 6 del DL 73/2021, che prevede l'istituzione di un fondo finalizzato all'erogazione di agevolazioni per le utenze non domestiche interessate dalle restrizioni imposta a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire l'applicazione di tali agevolazioni già dall'avviso in acconto, modificare le scadenze di pagamento indicate nella DCC n.15 del 25/03/2021 posticipando al 30/9/2021 la prima scadenza di pagamento sia per le utenze non domestiche sia, al fine di uniformare le scadenze, per le utenze domestiche dando atto che, per il solo anno 2021, le scadenze dell'acconto TARI sono le seguenti:

- per le utenze non domestiche, il pagamento dell'acconto TARI, anziché in unica soluzione entro il 30/4/2021, potrà essere effettuato in due rate da pagarsi alle seguenti scadenze



- prima rata 30/09/2021
- seconda rata 31/10/2021
- per le utenze domestiche il pagamento dell'acconto TARI, anziché entro il 30/4/2021, potrà essere effettuato entro il 30/9/2021
- di confermare le altre scadenze previste dalla DCC 15/2021

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Atteso che il servizio di gestione del sistema integrato per la raccolta dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Prato viene svolto dalla società Alia Servizi Ambientali SpA in virtù della stipula del contratto di Servizio in data 31/08/2017 con ATO Toscana Centro ai sensi dell'art. 26 , comma 6, della Legge Regionale n. 61/2007;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con DCC n. 67 del 3/9/2014 e successive mm e ii;

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Risorse Umane e Finanziarie, in data 21.06.2021 in ordine alla regolarità tecnica, e dal Responsabile del Servizio Risorse Umane e Finanziarie, in data 21.06.2021, in ordine alla regolarità contabile;

Acquisito il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare n. 2 "Sviluppo Economico, Finanze, Patrimonio, Politiche Comunitarie" in data 07.07.2021;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

Vista la votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata, che ottiene il seguente esito:

Presenti 23

Favorevoli 18 Alberti, Bartolozzi, Biagioni, Calussi, Faltoni, Fanelli, Guerrini, Longobardi, Mugnaioni, Rosati, Sapia, Tassi, Tinagli, Lin, Sbolgi, Sciumbata, Wong, Romei

Astenuti 5 Belgiorno, Betti, Lafranceschina, Soldi, Cocci

APPROVATA



Delibera

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. di approvare la narrativa che precede;
3. di approvare le modifiche apportate al “Regolamento per l’applicazione della tassa comunale sui rifiuti (TARI)” - già approvato con DCC n. 67 del 03.09.2014 e successive modifiche - così come descritte nell'allegato depositato in atti;
4. di dare atto che il testo definitivo del regolamento, comprensivo delle modifiche apportate, è quello risultante dall'allegato parte integrante al presente atto;
5. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021 ai sensi dell’art.53 comma 16 della L. 23.12.2000 n.388 come modificato dall’art.27, comma 8 legge 448/2001 e dell’art. 57-bis del D.L. 124/2019;
6. di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo sui rifiuti;
7. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
8. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato
9. di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa, di modificare le scadenze di pagamento indicate nella DCC n.15 del 25/03/2021 posticipando al 30/9/2021 la prima scadenza di pagamento sia per le utenze non domestiche sia, al fine di uniformare le scadenze, per le utenze domestiche dando atto che, per il solo anno 2021, le scadenze dell’acconto TARI sono le seguenti:
 - per le utenze non domestiche, il pagamento dell’acconto TARI, anziché in unica soluzione entro il 30/4/2021, potrà essere effettuato in due rate da pagarsi alle seguenti scadenze
 - prima rata 30/09/2021
 - seconda rata 31/10/2021
 - per le utenze domestiche il pagamento dell’acconto TARI, anziché entro il 30/4/2021, potrà essere effettuato entro il 30/9/2021
 - di confermare le altre scadenze previste dalla DCC 15/2021
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al PdR entro 120 giorni.



(Omissis gli interventi di cui al verbale)

A questo punto il Presidente del Consiglio, stante l'urgenza, pone in votazione l'immediata eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti	23	
Favorevoli	18	Alberti, Bartolozzi, Biagioni, Calussi, Faltoni, Fanelli, Guerrini, Longobardi, Mugnaioni, Rosati, Sapia, Tassi, Tinagli, Lin, Sbolgi, Sciumbata, Wong, Romei
Astenuti	5	Belgiorno, Betti, Lafranceschina, Soldi, Cocci

Pertanto il Consiglio Comunale delibera altresì, di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

(omissis il verbale)

Letto, firmato e sottoscritto,

Il Segretario Generale Simonetta Fedeli

Il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti



Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo	Nome File	Data
Impronta		
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	PARERE_SR_2021_336.odt.pdf.p7m	21/06/2021
367682BCBA0AE5E327998ABB11BA09F89AA79E2579BED94F1958CF335D1DCF89		
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	PARERE_SR_2021_336.odt.pdf.p7m	21/06/2021
6EF59252134641062B052F5ABA7E30FD3FF3D06AA2D31AF7C091B38B9267E2A9		
Parere Revisori	Parere variazione regolamento Tari.odt.pdf.p7m	02/07/2021
1EA841F0B05DD78010B95AED6A15CCAD81F313360E3118D3823C20C67996C403		
Regolamento per l'applicazione della Tassa Comunale sui rifiuti	Regolamento per l'applicazione della Tassa Comunale sui rifiuti.pdf	12/07/2021
A2C829E23C665407AA61402E801C28B7A46EC342E72DD460168F2E7F2296C00C		

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo	Nome File	Data
Impronta		
REGOLAMENTO TARI 2021	Regolamento_TARI_2021_allegato atto.odt	21/06/2021
E48B92F6AB4F1BE28F44D03641649563A32B7B4993EBFB9226AFBA4C09F1E29E		
Parere Revisori	Parere variazione regolamento Tari.odt.pdf.p7m	02/07/2021
1EA841F0B05DD78010B95AED6A15CCAD81F313360E3118D3823C20C67996C403		

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.